



Comune di Cessaniti

(Provincia di Vibo Valentia)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.1 del 27/04/2019

OGGETTO: Aliquote IMU – TASI – Addizionale comunale all'IRPEF – anno 2019 – conferma.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisette** del mese di **aprile**, alle ore 10:15 nella residenza comunale, nell'apposita sala consiliare, regolarmente convocato, come da avviso scritto prot.1298 del 18/04/2019, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. All'appello nominale risultano i Signori:

	COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	Mazzeo	Francesco	X	
2	Gallucci	Rocco	X	
3	Arena	Basilio Nicola	X	
4	Barbuto	Nino Francesco		X
5	Natale	Laura	X	
6	Sorrentino	Enrico Giuseppe	X	
7	Lucifero	Francesca	X	
8	Barbieri	Pasquale		X
9	Purita	Nicola		X
10	Mazzitelli	Antonio	X	
11	D'Angelo	Ignazio		X
TOTALE			7	4

Costatata la presenza del numero legale assume la Presidenza il Sig. Rocco GALLUCCI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta la Dr.ssa Stefania Bondini, Segretario comunale ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.267/2000.

In apertura di seduta il Presidente comunica che, con nota prot.1264 del 16/04/2019, il Sig. Pasquale Valenti si è dimesso dalla carica di Consigliere comunale e dà lettura della suddetta nota;

Si passa al primo punto dell'ODG sul quale relaziona il Sindaco circa la proposta di mantenimento delle aliquote già in vigore nell'anno precedente.

Non essendoci interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i – recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” – ha disposto l'istituzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e, l'altro, collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali) e composta da: IMU – Imposta Municipale Propria, TASI – Tributo Servizi Indivisibili e TARI – Tributo Servizio Rifiuti

Tenuto conto della suddivisione per “argomenti” di cui al citato articolo 1 della Legge n. 147/2013: Commi da 639 e 640 – istituzione IUC (Imposta unica comunale);

Commi da 641 a 668 – disciplina della TARI (Componente tributo servizio rifiuti);
Commi da 669 a 681 – disciplina della TASI (Componente tributo servizi indivisibili);
Commi da 682 a 705 – disciplina generale componenti TARI e TASI;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10/07/2014;
Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii., di istituzione della addizionale comunale all'IRPEF;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 15 in data 07/06/2016, con cui, per l'esercizio 2016, è stata confermata l'aliquota unica dell'Addizionale comunale all'IRPEF in vigore nell'anno 2015;
 - n. 16 in data 07/06/2016, con cui, per l'esercizio 2016, sono state confermate le aliquote TASI in vigore nell'anno 2015;
 - n. 17 in data 07/06/2016 con cui, per l'esercizio 2016, sono state confermate le aliquote IMU in vigore nell'anno 2015;
 - n.3 del 22/04/2017 con cui, per l'esercizio 2017, sono state confermate le aliquote IMU, TASI ed Addizionale comunale all'IRPEF in vigore nell'anno 2015 e confermate nel 2016;
 - n.3 del 19/04/2018 con cui, per l'esercizio 2018, sono state confermate le aliquote IMU, TASI ed Addizionale comunale all'IRPEF in vigore nell'anno 2015 e confermate nel 2016 e 2017;
- Ritenuto di confermare anche per l'esercizio 2019 le aliquote dei predetti tributi;

Visti:

-l'articolo 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che gli enti locali allegano al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

-l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria per il 2001) – come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria per il 2002) – il quale stabilisce che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

-l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), a mente del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

-l'articolo 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", il quale, nel disciplinare la "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", ai commi 1 e 2 dispone quanto segue: "1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del

comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. [...] I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi [...]”;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;

Visti i pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49, primo comma, e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati al presente atto;

Visti l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa esplicito, che è parte formale e sostanziale del presente atto;

1. DI CONFERMARE per l'anno di imposta 2019 con effetto, dunque, dal 1° gennaio 2019, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in vigore nell'anno 2015 e confermata negli anni 2016, 2017 e 2018.

2. DI CONFERMARE per l'anno di imposta 2019 con effetto, dunque, dal 1° gennaio 2019, le aliquote IMU in vigore nell'anno 2015 e confermate negli anni 2016, 2017 e 2018.

3. DI CONFERMARE per l'anno di imposta 2019 con effetto, dunque, dal 1° gennaio 2019, la aliquota TASI in vigore nell'anno 2015 e confermate negli anni 2016, 2017 e 2018.

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio.

5. DI DARE ATTO CHE la deliberazione di approvazione della presente proposta costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Successivamente con votazione favorevole unanime espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs. 267/2000

.....

N.

DEL 27/06/2019

PARERI

IL RESPONSABILE
Dott. Angelo Grande

IL RESPONSABILE
Dott. Angelo Grande

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

f.to ROCCO GALLUCCI



► Il Segretario Comunale

f.to DR.SSA STEFANIA BONDINI

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio on line comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data ...1.0.MAG.2019



► Il Segretario Comunale

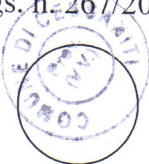
f.to DR.SSA STEFANIA BONDINI

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).



► Il Segretario Comunale

f.to DR.SSA STEFANIA BONDINI

È copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Data ...1.0.MAG.2019..



► Il Segretario Comunale

DR.SSA STEFANIA BONDINI